



All. al D.R. 239/2017

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Centro interdipartimentale GRAMSCILAB (Laboratorio di studi internazionali gramsciani)

Articolo 1 – Istituzione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi di Cagliari è istituito, ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti, il Centro interdipartimentale GRAMSCILAB (Laboratorio di studi internazionali gramsciani, di seguito denominato GramsciLab), cui afferiscono, in sede di prima attivazione, il Dipartimento di Scienze sociali e delle istituzioni (Dissi) e il Dipartimento di Filologia, Letteratura, Linguistica dell'Università degli Studi di Cagliari.
2. Il Centro ha autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile, secondo la normativa vigente e non può essere assegnatario di personale tecnico amministrativo.

Articolo 2 - Finalità e motivazioni

1. Obiettivo del laboratorio è diffondere la conoscenza della figura e del pensiero di Antonio Gramsci, fornendo strumenti per percorsi formativi specifici e nuove possibilità di approfondimento, in sinergia con scuole e centri di studio diffusi nel mondo, secondo un approccio multidisciplinare che si avvale dei risultati degli studi internazionali gramsciani, nonché attivando occasioni di riflessione su specifici approfondimenti tematici e concettuali centrali nel dibattito internazionale.
2. Il laboratorio si rivolge principalmente agli studenti e alle studentesse dei corsi di laurea triennale e specialistica, di formazione post-lauream e agli studiosi e alle studiose di tutto il mondo.

Il laboratorio intende:

- a) porsi come interlocutore di istituzioni accademiche e scientifiche in ambito nazionale e internazionale, anche al fine di favorire scambi nella didattica e nelle attività di formazione;
- b) porsi come interlocutore, a livello nazionale e internazionale, di enti ed istituzioni che propongano progetti e/o richiedano specifiche competenze scientifiche nell'ambito degli studi gramsciani;
- c) coordinare e gestire le attività di ricerca e formazione nell'ambito degli studi gramsciani svolte dall'Ateneo di Cagliari;

- d) contribuire a sviluppare e ampliare il dibattito culturale sulle più attuali problematiche sociali, economiche, politiche e giuridiche secondo la prospettiva offerta dagli studi gramsciani;
- e) diffondere e condividere i risultati degli studi e delle ricerche in ambito locale, nazionale e internazionale anche mediante l'organizzazione di seminari, workshop, convegni tematici e *summer school*.

3. I suddetti obiettivi originano dalla consapevolezza che la complessità, multidisciplinarietà e diffusione degli studi gramsciani nel mondo hanno consolidato la validità scientifica del metodo gramsciano quale irrinunciabile strumento di comprensione dei fenomeni sociali, politici e culturali su scala locale e globale. In questo contesto, il GramsciLab costituisce un'opportunità per l'Ateneo cagliaritano di porsi quale punto di riferimento nell'area mediterranea per studenti/sse e studiosi/e gramsciani/e italiani/e e stranieri/e e di divenire centro di eccellenza e di scambio nella comunità degli studi gramsciani.

Articolo 3 - Durata, istituzione, disattivazione

1. Il Centro è istituito, sentito il Senato Accademico, con delibera del Consiglio di Amministrazione; ha durata di 6 anni ed è rinnovato per uguale periodo, con delibera del Consiglio del Centro, adottata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Centro è disattivato previo parere espresso dal Senato Accademico, con delibera del Consiglio di Amministrazione e previa delibera del Consiglio del GramsciLab, adottata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Articolo 4 - Sede

1. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni dell'Università degli Studi di Cagliari a cui compete la gestione amministrativa e contabile del Centro.

Articolo 5 - Componenti e collaboratori del Centro

1. Aderiscono al Centro:

a) i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato e gli assegnisti di ricerca che ne hanno promosso l'istituzione e/o che possono contribuire allo stanziamento iniziale dei fondi con una quota di libera contribuzione;

b) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato afferenti ai Dipartimenti aderenti che collaborino attivamente alle attività del Centro previa delibera assunta a maggioranza assoluta del Consiglio del Centro a seguito della valutazione della richiesta degli interessati.

2. Allo svolgimento delle attività del Centro possono collaborare:

a) gli assegnisti di ricerca, i borsisti, i dottorandi e gli specializzandi dei Dipartimenti che hanno promosso l'istituzione del Centro o che aderiscano successivamente;

b) personale interno all'Ateneo a diverso titolo, previo consenso degli interessati e d'intesa rispettivamente con i Direttori dei Dipartimenti di riferimento, nei limiti delle disponibilità esistenti e in modo da non condizionare l'attività istituzionale di ciascuna struttura.

Articolo 6 - Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio;
- b) il Direttore;
- c) il Comitato Scientifico

Articolo 7 - Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto:

- a) dal Direttore del Centro, che lo presiede;
- b) in prima applicazione dai membri fondatori del Centro.
- c) da altri membri che possono essere nominati su proposta della maggioranza qualificata (2/3) del Consiglio e con delibera di ciascuna struttura aderente al Centro, fino ad un massimo di 10 componenti in totale.

2. Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto. L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della seduta (anche per posta elettronica) e, in caso d'urgenza, con un preavviso di 48 ore. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. h). In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

3. Il Consiglio dura in carica 3 anni ed è rinnovato, su proposta dei membri del Consiglio stesso, prima della scadenza del mandato, dai dipartimenti afferenti.

Articolo 8 - Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo:

- a) approva le linee programmatiche della gestione del Centro e il piano di utilizzo dei fondi a disposizione;
- b) approva le richieste di finanziamento e il piano annuale delle attività del Centro;
- c) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, una proposta di budget che confluirà nel budget del Dipartimento di riferimento per la relativa approvazione, coerentemente con il principio del bilancio unico. Le risultanze a consuntivo della gestione riferibile al Centro sono contenute in un documento descrittivo-contabile sull'attività svolta nell'esercizio, da trasmettere al Dipartimento di riferimento per l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, entro il 31 gennaio di ogni anno.
- d) elegge il Direttore del Centro secondo le modalità di cui al successivo articolo 9;
- e) delibera sulle richieste di adesione dei Dipartimenti dell'Università;
- f) approva le richieste di adesione dei docenti e dei soggetti che ne facciano richiesta;
- g) individua i componenti del Comitato Scientifico tra soggetti interni ed esterni all'Ateneo mediante delibera assunta a maggioranza assoluta dal Consiglio a seguito della valutazione del curriculum scientifico;
- h) delibera, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, la prosecuzione dell'attività del Centro;
- i) delibera su ogni altra iniziativa del Centro.

Articolo 9 - Il Direttore del Centro

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.

2. Il Direttore è un docente di ruolo a tempo pieno afferente al Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, nominato con decreto del Magnifico Rettore a seguito dell'elezione da parte del

Consiglio del Centro. Resta in carica tre anni e la carica è rinnovabile consecutivamente una sola volta. In caso di cessazione anticipata le funzioni saranno svolte dal docente decano del Consiglio;

3. Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio, promuove le attività del Centro, tiene i rapporti con gli Organi Accademici e con l'amministrazione universitaria, cura l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti nell'ambito del Centro.

4. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) elabora le linee programmatiche della gestione finanziaria del Centro;
- b) predispone il piano annuale delle attività e le relative richieste di finanziamento;
- c) predispone la proposta di budget per l'approvazione del Consiglio del Centro, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento sede del Centro;
- d) mette a disposizione del personale del Centro i mezzi e le attrezzature in dotazione e provvede all'ordinaria amministrazione del Centro;
- e) convoca e presiede il Consiglio;
- f) trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sulle attività svolte;
- g) può stipulare, su delega del Consiglio di Dipartimento di riferimento, contratti e convenzioni relative ad attività di ricerca, conto terzi e formative di competenza del Centro.

5. Il Direttore designa un componente del Consiglio incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento.

Articolo 10 – Comitato Scientifico

1. Fanno parte del Comitato Scientifico:

- a) il Direttore del Centro, che lo presiede;
- b) due membri di ciascun Dipartimento aderente al Centro, nominati dal Consiglio di Dipartimento.
- c) Studiosi e ricercatori di chiara fama individuati dal Consiglio che delibera a maggioranza assoluta dei componenti e dopo la valutazione del curriculum vitae del soggetto che ne faccia richiesta e/o che sia stato indicato dal Direttore o da un componente del Consiglio del Centro.

2. Il Comitato Scientifico rimane in carica 6 anni e può essere rinnovato a meno che non pervenga espressa richiesta di rinuncia alla partecipazione o, su indicazione del Consiglio per gravi motivi.

3. I pareri del Comitato Scientifico sono presi a maggioranza assoluta dei presenti e non sono vincolanti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Direttore.

4. Il compito principale del Comitato Scientifico è quello di coadiuvare e sostenere la programmazione scientifica e le attività culturali e promozionali del Centro.

Inoltre, il Comitato scientifico può:

- a) esprimere il parere sul programma annuale delle attività;
- b) formulare proposte sulle forme di collaborazione con altri enti organismi pubblici e privati di ricerca nazionali e internazionali
- c) esprimere una valutazione (non vincolante) sui progetti di ricerca e/o editoriali promossi dal Centro.

Articolo 11 - Risorse finanziarie

1. Il Centro può disporre, compatibilmente con i principi di contabilità economica-patrimoniale in vigore, delle seguenti risorse finanziarie:

- a) fondi stanziati dai Dipartimenti Scienze sociali e delle Istituzioni e di Filologia, Letteratura, Linguistica;
- b) fondi di ricerca stanziati dai docenti aderenti al Centro;
- c) fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro;
- d) quote di corrispettivi di prestazioni a pagamento e di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;
- f) ogni altro fondo eventualmente destinato all'attività del Centro dai competenti Organi dell'Ateneo.

2. I fondi a disposizione del Centro affluiscono nel budget del Dipartimento di Scienze sociali e delle Istituzioni e sono gestiti dallo stesso con vincolo di destinazione al Centro medesimo.

Articolo 12 - Personale, strutture, attrezzature

- 1. Il Centro può avvalersi della collaborazione del personale amministrativo del Dipartimento di Scienze sociali e delle Istituzioni e di personale esterno all'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente.
- 2. Il Dipartimento di Scienze sociali e delle Istituzioni mette a disposizione, per il regolare funzionamento del Centro, strumentazioni, aule e laboratori, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. Le spese di funzionamento delle strumentazioni, aule e laboratori per la parte riconducibile alle attività del Centro sono a carico del Centro stesso.
- 3. Potrà inoltre essere promossa la stipula di convenzioni con istituzioni pubbliche o private interessate alle attività del Centro, al fine di ottenere personale, strutture ed attrezzature.

Articolo 13 - Suddivisione delle risorse alla disattivazione del Centro

- 1. In caso di disattivazione del Centro, le strumentazioni, le strutture e le attrezzature del Centro vengono riassegnate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Norme finali e transitorie

- 1. Il Consiglio del Centro è convocato, per la prima volta, dal Direttore del Dipartimento di Scienze sociali e delle Istituzioni.
- 2. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme statutarie e regolamentari vigenti.